

Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive
Decreto Ministero Interno 15.08.2008 ([Cesira Cruciani](#))

Istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2008 il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

La prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive richiede adeguati livelli di raccordo informativo e tecnico - operativo ai fini della individuazione delle misure più appropriate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle gare che presentano un più elevato profilo di rischio, tenuto anche conto delle eventuali informazioni di carattere riservato.

Le predette funzioni di raccordo informativo e tecnico - operativo e quelle conseguenti di indirizzo alle competenti autorità di pubblica sicurezza esulano dalle competenze attribuite all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Osservatorio nato nel 1999 da un accordo tra Ministero dell'Interno e Ministero per le attività culturali, e regolamentato dalla [Legge 17 ottobre 2005, n. 210](#).

Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a composizione interforze, avrà il compito di analizzare e valutare le notizie di particolare rilievo sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive pervenute al Dipartimento, per consentire allo stesso l'adozione delle necessarie misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la diramazione alle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare riferimento alle gare ad alto rischio, frange delle tifoserie più violente, gravi fenomeni di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo.

(Altalex, 4 settembre 2008. Nota di [Cesira Cruciani](#))

MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 15 agosto 2008.

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante "interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive";

Visto l'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, ed, in particolare, l'art. 1-octies, che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito indicato come "Osservatorio";

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali in

data 1 dicembre 2005 concernente "le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio";

Rilevato che la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive richiedono adeguati livelli di raccordo informativo e tecnicooperativo ai fini della individuazione delle misure più appropriate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle gare che presentano un più elevato profilo di rischio, tenuto anche conto delle eventuali informazioni di carattere riservato;

Ritenuto che le predette funzioni di raccordo informativo e tecnico-operativo e quelle conseguenti di indirizzo alle competenti autorità di pubblica sicurezza esulano dalle competenze attribuite all'Osservatorio;

Ritenuta pertanto la necessità di costituire un Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a composizione interforze al fine di conferire massima efficacia alle misure di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, anche lungo le vie di trasporto;

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità indicate in premessa, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, di seguito indicato come "Comitato".

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza che lo presiede;
- b) dal Presidente dell'Osservatorio;
- b) dal direttore dell'Ufficio Ordine Pubblico;
- c) dal direttore del Servizio Informazioni Generali della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione;
- d) dai direttori del Servizio Polizia Stradale e del Servizio Polizia Ferroviaria della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- e) da un rappresentante dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna A.I.S.I.;
- f) da un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di brigata;
- g) da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di Finanza di grado non inferiore a Generale di brigata.

In caso di assoluta indisponibilità dei componenti sopra indicati, alle riunioni del Comitato possono partecipare, in sostituzione degli stessi, dirigenti specificamente delegati.

L'Ufficio ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura le

funzioni di supporto e di segreteria.

3. Il Comitato svolge compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare rilievo sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive pervenute al Dipartimento della pubblica sicurezza, per consentire allo stesso l'adozione delle necessarie misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la diramazione alle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare riferimento:

a) alle gare in programma giudicate ad alto rischio dall'Osservatorio, ovvero autonomamente valutate tali;

b) alle frange più violente delle tifoserie interessate;

c) ad ogni ulteriore informazione valutata in sede di Osservatorio, ovvero autonomamente acquisita, anche di natura riservata, riguardante gravi fenomeni di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo, che richiedano l'adozione di appropriate misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 15 agosto 2008

Il Ministro

(da www.altalex.it)